



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 233

SEDUTA DEL 20-10-2022

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro (assente)
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON LA FONDAZIONE
INGM - ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Scientifico: prof. Fabio Blandini

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agro

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 14 pagine di cui n. 11 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. all.]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) è stata costituita dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Lombardia e dall'allora Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, oggi Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con lo scopo di costituire un centro di eccellenza e di alta specialità multidisciplinare per la promozione e lo svolgimento della ricerca nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale della genomica, della proteomica e delle biotecnologie, con particolare riferimento alle ricadute nella diagnosi e cura delle maggiori patologie, incluso lo sviluppo di nuovi farmaci per la terapia dei tumori;

ATTESO l'interesse della Fondazione a stipulare accordi di collaborazione scientifica per sviluppare la propria attività di ricerca e considerata la particolare significatività dei temi messi ad oggetto della convenzione, oltre che la particolare rilevanza di INGM per la Fondazione e la sua comunanza di interessi;

DATO ATTO che in data 17 maggio 2012 è stata sottoscritta una convenzione quadro di collaborazione scientifica tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda e la Fondazione INGM per la durata di 5 anni;

PRESO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 95 del 25 maggio 2017 si è provveduto al rinnovo della sopracitata Convenzione Quadro;

RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della predetta Convenzione, stante i proficui risultati sino ad ora raggiunti e vista la sempre maggiore sinergica e fattiva collaborazione tra i due enti;

VISTA la proposta di Accordo Quadro di collaborazione scientifica, condivisa con la Fondazione INGM e presentata nell'odierno Consiglio di Amministrazione (prot. n. 46270-U);

DATO ATTO che detto Accordo non comporta alcun onere a carico della Fondazione IRCCS, rimandando altresì alla stipula di appositi accordi attuativi per disciplinare i singoli progetti di ricerca condotti in collaborazione tra i due enti;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare l'Accordo Quadro per l'attività di collaborazione scientifica con la Fondazione INGM - Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Presidente la sottoscrizione del predetto Accordo e al Direttore Scientifico l'esecuzione dello stesso per quanto attiene agli interventi ivi previsti;





Il Consiglio di Amministrazione

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Fondazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 20 OTT. 2022 AL N. 1233



**CONVENZIONE QUADRO
PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

Tra

FONDAZIONE INGM – ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 35, Padiglione “Romeo ed Enrica Invernizzi”, C.F. 04175700964, in persona del Presidente, Legale Rappresentante pro tempore, (di seguito anche “INGM” o “l’Istituto”)

e

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. 04724150968, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, in forza del disposto statutario, (di seguito anche “Fondazione” o “Ospedale Maggiore Cà Granda”)

congiuntamente definite anche “le Parti”

le quali, premesso che:

- la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, avente natura pubblica, che svolge attività di ricerca ed assistenza nel campo biomedico e, in particolare, nella disciplina della medicina rigenerativa, dei trapianti di organo, delle malattie rare e dell'emergenza e urgenza;
- la Fondazione INGM, costituita dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Lombardia e dall'allora Istituto ai Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Maggiore di Milano, ha lo scopo di costituire un centro di eccellenza e di alta specialità multidisciplinare per la promozione e lo svolgimento della ricerca nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale, della genomica, della proteomica e delle biotecnologie, con particolare riferimento alle ricadute nella

diagnosi e cura delle maggiori patologie, incluso lo sviluppo di nuovi farmaci per la terapia dei tumori e delle malattie rare;

- la Fondazione è sede di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali e, in conformità al proprio Statuto, collabora con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per promuovere la ricerca traslazionale ed applicata, garantendone il miglioramento e lo sviluppo;
- per il perseguimento dei propri scopi INGM può realizzare, in un contesto di cooperazione e interscambio, progetti di collaborazione tra strutture italiane e tra queste e quelle estere, purché specializzate nella ricerca, nella sperimentazione, nello sviluppo e nel trasferimento di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative;
- tra INGM e la Fondazione esiste coincidenza di interessi e di attività, come del resto comprovato dalla presenza della seconda tra i soggetti fondatori di INGM;
- INGM è ubicata nell'area adibita a laboratori e uffici nel Padiglione Invernizzi, all'interno dell'area della Fondazione;
- In data 28 giugno 2017 Fondazione e INGM hanno sottoscritto una Convenzione Quadro—per consolidare e sviluppare sinergie nel campo della ricerca scientifica biomedica, in particolare nelle discipline di medicina molecolare, valorizzando le possibilità offerte dalle più avanzate tecnologie e metodologie sanitarie e di laboratorio, altresì contribuendo a qualificare la ricerca scientifica e la sanità sull'intero territorio nazionale;

Considerato che:

- La Convenzione Quadro, avente durata quinquennale, è attualmente scaduta e le Parti, visti i risultati raggiunti e il proficuo rapporto sinergico fino ad ora instaurato, intendono proseguire la collaborazione di ricerca, anche sottomettendo, in qualità di partner, progetti ai bandi per finanziamenti competitivi (quali ad esempio, bandi del Ministero della Salute o bandi Europei);
- Le Parti hanno quindi ritenuto opportuno rinnovare la Convenzione Quadro mediante la stipula del presente atto (d'ora innanzi "Convenzione") al fine di aggiornarne anche i contenuti e adeguarli alla evoluzione normativa eventualmente applicabile;

per tutto quanto sopra premesso, tra le Parti

si conviene e stipula quanto segue

1. Scopo ed oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di individuare i principi generali nell'ambito dei quali le Parti intendono proseguire e consolidare la collaborazione scientifica nei settori di reciproco interesse (specificati al successivo articolo 2), già avviata con la stipula della Convenzione Quadro, per il perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, così come previsti dagli atti costitutivi e statutari.

La collaborazione tra le Parti potrà riguardare, altresì, l'implementazione e lo sviluppo in campo scientifico delle invenzioni e tecnologie di cui le Parti sono titolari alla data di stipula del presente accordo.

2. Settori di attività

La collaborazione tra le Parti riguarda, nei settori disciplinari afferenti alla medicina molecolare:

- a) la conduzione di specifici progetti di ricerca, spontanea, finanziata, commissionata, di co-sviluppo di invenzioni di cui le parti sono titolari;
- b) l'avvio di protocolli clinici per terapie innovative nella cura delle patologie oncologiche e per quelle di interesse della Fondazione;
- c) lo scambio di conoscenze, dati, studi e informazioni;
- d) il trasferimento alla pratica clinica e/o al mercato di nuove tecniche, metodi, invenzioni, *know-how*;
- e) l'alta formazione;
- f) il *fundraising*;

3. Accordi Attuativi

Nei settori di cui all'art. 2, INGM e Fondazione attuano la propria collaborazione mediante la stipula di appositi successivi accordi (d'ora innanzi Accordi Attuativi). Gli Accordi Attuativi, che, se predisposti nell'ambito di progetti finanziati (quali ad esempio progetti di ricerca

finalizzata o bandi competitivi europei) verranno redatti in conformità a quanto richiesto dai rispettivi bandi, linee-guida o, ove applicabile, regolamenti e normative, dovranno disciplinare: a) gli specifici ambiti di ricerca b) i tempi e le modalità della collaborazione c) le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione da ciascuna parte per la conduzione del progetto di ricerca; d) il regime di titolarità e utilizzo dei trovati conferiti; e) il regime di titolarità, tutela, valorizzazione e utilizzo dei trovati che dovessero derivare dalle diverse attività di ricerca; f) il regime delle pubblicazioni dei risultati generati. In ogni caso dovranno richiamare e rispettare quanto disposto dalla presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione, si intendono Accordi Attuativi tutti quegli accordi che le Parti potranno stipulare per disciplinare la propria collaborazione negli ambiti di ricerca oggetto della presente Convenzione, compresi i protocolli di intesa, gli accordi di partenariato e gli accordi di collaborazione e co-sviluppo.

Le attività disciplinate dagli Accordi Attuativi avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca e in conformità a quanto eventualmente stabilito dai bandi di riferimento.

Agli Accordi Attuativi potranno partecipare anche altri soggetti (pubblici o privati) che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui all'Accordo Attuativo, e quelli che sono partner nell'ambito dei progetti finanziati all'interno dei quali l'Accordo Attuativo si inserisce.

4. Referenti

All'attuazione del presente accordo provvedono quali referenti per la Fondazione e l'Istituto il Direttore Scientifico della Fondazione, e il Direttore Scientifico di INGM.

In caso di sostituzione del referente designato, la sostituzione non ha effetto se la parte che vi procede non nomina contestualmente il sostituto e ne dia notizia all'altra parte.

I referenti hanno i seguenti compiti:

- (a) concordare l'impostazione e lo sviluppo delle attività oggetto della collaborazione;
- (b) comunicare all'altra parte l'esistenza di un progetto e l'intenzione della parte di parteciparvi in collaborazione;
- (c) valutare l'opportunità e, se del caso, le modalità di coinvolgimento di altri soggetti;

- (d) riferire alla Fondazione ed a INGM sui programmi di attività e sullo stato di avanzamento dei progetti;
- (e) formulare proposte in ordine alle modifiche necessarie per la migliore realizzazione dei progetti approvati.

5. Spazi

Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 ciascuna parte può consentire all'altra l'accesso e l'utilizzo di spazi ed attrezzature di ricerca di cui abbia la disponibilità e, ciò, secondo modalità che saranno definite negli Accordi Attuativi di cui all'art. 3, nel rispetto delle finalità e delle attività istituzionali di ciascuna.

La Fondazione, sin dalla sottoscrizione della presente Convenzione, continua a mettere a disposizione del personale di INGM tutti i servizi che la Biblioteca Scientifica già offre ai suoi utenti istituzionali, sia in loco che in remoto.

6. Personale

Nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione le parti potranno, se necessario, destinare il proprio personale a prestare servizio temporaneamente e per la durata del progetto presso l'altra parte, mediante l'attivazione degli opportuni istituti contrattuali, nonché attivare e finanziare specifiche borse di studio o altri tipi di contratti. Le parti si impegnano ad assicurare che il personale destinato a tali attività sia qualificato e specializzato per le funzioni cui esso è destinato concordandone la individuazione dei nominativi. L'impiego di tale personale non potrà, in ogni caso, comportare alcuna conseguenza sull'inquadramento giuridico dei rapporti di lavoro esistenti; ciascuna parte datrice di lavoro si impegna comunque a manlevare l'altra da ogni richiesta eventualmente avanzata dal proprio personale.

Il personale sarà diretto e coordinato dal Responsabile scientifico del progetto, che sarà nominato di intesa tra le parti.

7. Assicurazioni

La Fondazione garantisce – per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale

che sarà impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, nonché degli specializzandi, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca che potrebbero frequentare, se autorizzati, i locali e i laboratori dell'Istituto. Un elenco dei predetti soggetti è redatto e allegato a ciascun Accordo Attuativo ed aggiornato tempestivamente (non oltre una settimana) dalla rispettiva Direzione Scientifica e consegnato all'altra.

INGM garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori e borsisti che potrebbero frequentare i locali o i laboratori della Fondazione, a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività di cui al succitato art. 2. Un elenco dei predetti soggetti è redatto ed aggiornato tempestivamente (non oltre una settimana) dalla rispettiva Direzione Scientifica e consegnato all'altra.

8. Sicurezza sul luogo di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale della Fondazione e dei soggetti ad esso equiparati così come di quello dell'Istituto che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente, presso strutture della Fondazione e di INGM, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture delle parti, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale coinvolto sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

In particolare, le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per lo svolgimento di attività oggetto della presente Convenzione, il

datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

9. Pubblicazioni

Le pubblicazioni ed ogni altro mezzo di diffusione delle attività e dei risultati generati nell'ambito della collaborazione di cui alla presente Convenzione, devono essere concordate tra le parti secondo modalità tali da non pregiudicare od ostacolare la brevettazione dei risultati della ricerca e in conformità agli eventuali bandi o linee guida relativi ai progetti di ricerca all'interno dei quali gli Accordi Attuativi si inseriscono.

In ogni caso, le pubblicazioni e la documentazione scientifica concernente i lavori, gli studi e i risultati, oggetto della ricerca comune, devono esplicitare i nomi dei soggetti che vi hanno partecipato, con le rispettive affiliazioni e dare conto che la realizzazione degli stessi è frutto di tale collaborazione.

Le parti si impegnano a concordare in buona fede, e comunque sulla base dei contributi forniti dai rispettivi ricercatori, posizione e rilevanza da dare a questi ultimi nella pubblicazione sulle riviste ed a privilegiare in ogni caso, tra queste ultime, quelle riconosciute a livello internazionale, anche in relazione all'indice di Impact Factor.

10. Proprietà intellettuale

Le parti si impegnano a sottoscrivere, laddove necessario, prima dell'inizio di un progetto di ricerca, un accordo di riservatezza secondo il modello allegato sub 1) al presente accordo.

Fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali, la Fondazione e INGM, di principio e salvo patto contrario previsto negli Accordi Attuativi, in atti separati o nei bandi dei progetti di ricerca in cui gli Accordi Attuativi si inseriscono, sono contitolari per quote paritetiche di tutti i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni conseguenti alle attività ed ai progetti svolti in forza della reciproca collaborazione, nonché di qualunque domanda di brevetto depositata in relazione a tali invenzioni.

Quanto convenuto nella presente Convenzione non conferisce alcun diritto in merito ai diritti di privativa di cui le parti fossero già titolari prima della stipula della presente Convenzione, il cui eventuale utilizzo, laddove necessario per la conduzione di attività di ricerca nell'ambito della presente Convenzione, dovrà essere previamente concordato tra le parti.

Ogni decisione concernente la tutela, l'utilizzo, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei risultati generati nell'ambito della presente collaborazione sarà disciplinato negli Accordi Attuativi.

Fermo restando quanto sopra, le parti si impegnano sin da ora a gestire congiuntamente, in qualità di contitolari dei risultati, ogni decisione concernente i diritti di proprietà intellettuale congiunti sui risultati ottenuti.

Se non diversamente stabilito negli Accordi Attuativi, i costi di deposito, prosecuzione e mantenimento di brevetti di cui le parti sono contitolari in pari quota, sono a carico della Fondazione e dell'Istituto in parti uguali.

Nel caso in cui la Fondazione o INGM non intendano procedere nell'iter brevettuale o nello sfruttamento del brevetto, ne daranno tempestiva comunicazione all'altra Parte, che potrà subentrare nella titolarità dei relativi diritti. Nel caso in cui nessuna delle due Parti intenda procedere, esse ne daranno tempestiva comunicazione agli inventori, che potranno subentrare nella titolarità.

Le parti si impegnano a far rispettare ai ricercatori ed a tutto il personale di ricerca la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti; tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse. I ricercatori devono, in particolare, comunicare senza ritardo ad entrambe le parti ogni risultato inventivo generato e prestare la più ampia assistenza in tutte le fasi di deposito della domanda di brevetto e prosecuzione nonché, laddove necessario, mantenimento dei brevetti e dei loro successivi sviluppi.

Le parti mantengono, in ogni caso, il diritto di utilizzare liberamente i risultati generati nell'ambito della collaborazione per la propria attività istituzionale, clinica e/o scientifica, avendo riguardo comunque di non pregiudicare le attività di brevettazione

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, i dati personali dei rispettivi dipendenti, legali rappresentati e collaboratori, con cui le Parti entreranno in contatto nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione (d'ora innanzi denominati anche "Dati Personali") saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale convenzione ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare la presente Convenzione e si impegna altresì a trattare i Dati Personali in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Dati Personali siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Ciascuna Parte da altresì atto che i Dati Personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente Convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Ue n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la

cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Se nella conduzione dei progetti di ricerca definiti e disciplinati negli Accordi Attuativi, dovessero essere trasferiti e/o comunicati dati genetici e/o dati idonei a rilevare la salute dei pazienti, le Parti dichiarano sin d'ora che tratteranno tali dati nel pieno e integrale rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dei provvedimenti generali e delle prescrizioni del Garante Privacy, dei pareri del Gruppo Art. 29 e del Comitato Europeo per la protezione dei dati, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici e delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica come previste dal provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 del Garante Privacy e di ogni altra normativa o provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano inoltre sin d'ora a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, nei suddetti Accordi Attuativi, le modalità del trasferimento e della condivisione dei suddetti dati nonché a delineare i ruoli di ciascuna parte nella raccolta, trasferimento e condivisione.

12. Durata

Il presente accordo diviene efficace alla data di ultima sottoscrizione delle parti e cesserà decorsi 5 (cinque) anni dalla stessa. Escluso il tacito rinnovo, la presente collaborazione potrà essere rinnovata o prorogata solo previa sottoscrizione di un apposito accordo concordato dalle parti.

È data facoltà alle parti di recedere dal presente accordo mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con un preavviso di 3 (tre) mesi.

In ogni caso il recedente dovrà onorare gli impegni presi sino alla data di efficacia del recesso.

13. Disposizioni varie

Il presente accordo non può essere ceduto a terzi. Esso non modifica eventuali convenzioni in essere tra le parti prima della sua sottoscrizione. Qualsiasi modifica successiva dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione dei rispettivi legali rappresentanti.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia avente a oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, che non sia possibile comporre in via amichevole tra le parti, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale.

La presente Convenzione è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è a carico solidale delle Parti ed è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle leggi e alle altre fonti vigenti in materia.

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. si intende stipulato alla data dell'ultima sottoscrizione.

Milano, _____

Per la Fondazione INGM
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare

il Presidente
(*Prof. Giorgio Barba Navaretti*)

Per la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente
(*Arch. Marco Giachetti*)
